

## REGOLAMENTO (CE) N. 370/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 142, lettere c), d) e g),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha stabilito nuove norme relative al regime di pagamento unico, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Di conseguenza, occorre adeguare le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 devono riflettere l'ammissibilità allargata delle zone nell'ambito del regime di pagamento unico.
- (3) Le disposizioni relative all'ammissibilità che figurano all'articolo 3 *ter* del regolamento (CE) n. 795/2004 sono obsolete e vanno pertanto soppresse. Tuttavia, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 include l'utilizzo degli ettari ammissibili per attività distinte da quelle agricole. Occorre stabilire una serie di criteri validi per tutti gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 mette fine all'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione ed abolisce alcune limitazioni connesse ai diritti all'aiuto rilasciati dalla riserva nazionale, rendendo così obsolete le disposizioni in materia.
- (5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere chiarito per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup> ed al regolamento (CE) n. 73/2009.
- (6) Il regolamento (CE) n. 73/2009 non prevede più norme speciali relative alla procedura da applicare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Occorre pertanto adeguare le norme pertinenti del regolamento (CE) n. 795/2004.
- (7) Se il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 795/2004 vengono a termine dopo la data limite per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel corso del primo anno di applicazione, è opportuno prorogare la scadenza fissata per la presentazione della domanda di determinazione dei diritti all'aiuto in modo da lasciare agli agricoltori tempo sufficiente per presentare una domanda che rifletta la situazione effettiva dell'azienda.
- (8) La restrizione regionale stabilita all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 795/2004 va adeguata all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (9) Anche se le disposizioni relative al ritiro obbligatorio dalla produzione sono diventate obsolete, occorre mantenere nel 2009 le condizioni relative al ritiro volontario dalla produzione previsto all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (10) Allorché gli Stati membri decidono di applicare l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare la scadenza e il contenuto della relativa comunicazione alla Commissione.
- (11) È necessario prevedere una serie di norme applicabili ai nuovi Stati membri che passano dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico. Queste norme devono coprire in particolare l'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e di diritti speciali nonché la notifica della decisione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno diretto nell'ambito del regime di pagamento unico ai produttori di vino, in particolare mediante trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico. Occorre pertanto adottare le modalità di applicazione relative all'assegnazione dei diritti. Tali modalità di applicazione devono corrispondere a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 795/2004 per il settore degli ortofrutticoli.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

- (13) Per quanto riguarda gli agricoltori cui siano stati assegnati diritti all'aiuto o che abbiano acquisito o ricevuto diritti all'aiuto prima della data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all'aiuto fissata ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre ricalcolare il valore e il numero dei loro diritti all'aiuto. In questo calcolo non si deve tenere conto dei diritti all'aiuto soggetti a condizioni speciali.
- (14) Gli Stati membri che applicano il modello regionale descritto all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono essere abilitati a fissare il numero di diritti all'aiuto per agricoltore derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (15) Occorre prevedere la media regionale nell'ambito della fissazione dell'importo dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, parte B (regime di estirpazione), del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (16) L'allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 fissa la data a decorrere dalla quale può essere temporaneamente consentita la coltivazione di prodotti secondari nelle regioni in cui i cereali sono generalmente raccolti prima per ragioni climatiche, conformemente all'articolo 38, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta della Spagna, occorre fissare date diverse per le diverse regioni di questo Stato membro in modo da tenere conto delle diverse condizioni agronomiche e climatiche. Occorre anche aggiornare l'allegato per prendere in considerazione l'ammissibilità degli ortofrutticoli negli Stati membri che non optano per l'integrazione posticipata di tali prodotti.
- (17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (18) Le modifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41);»

c) la lettera d) è soppressa;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) “formazioni erbose”, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (\*) le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;

(\*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»

2) L'articolo 3 *ter* è soppresso.

3) Il seguente articolo 3 *quater* è aggiunto al capitolo 1:

«Articolo 3 *quater*

#### Utilizzo essenzialmente agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l'attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell'attività non agricola.

Gli Stati membri fissano i criteri relativi all'attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio.»

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato.»

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 4 è soppresso.

5) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il primo e il secondo comma del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell'articolo 43 del medesimo regolamento e dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 73/2009.

In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all'aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara.»

6) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, e dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.»

b) il paragrafo 2 è soppresso.

7) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa.

8) All'articolo 12, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda di diritti entro i termini previsti all'articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.»

9) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la modifica della domanda di aiuto nell'anno successivo.»

10) All'articolo 23 bis, il secondo comma è soppresso.

11) All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all'aiuto alla riserva nazionale.»

12) L'articolo 26 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.»

b) il paragrafo 4 è soppresso.

13) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

**Condizioni applicabili al ritiro volontario dalla produzione di cui all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003**

1. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza.

2. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto.

Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, né possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.

3. Nei casi di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare tutti i produttori interessati ad utilizzare i terreni messi a riposo a fini di alimentazione animale per l'anno della domanda unica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo per le quali è stata concessa l'autorizzazione non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, affinché non sia venduto alcun foraggio prodotto su tali superfici a riposo. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione e la relativa motivazione.»

14) Gli articoli 33, 34, 39, 41 e 43 sono soppressi.

15) All'articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri che applicano l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano, al più tardi il 7 giugno 2009, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare la descrizione delle condizioni di ammissibilità e i settori interessati, nonché le risorse finanziarie stanziare.»

16) Il capitolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 6 bis

#### **NUOVI STATI MEMBRI**

#### ***Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie***

Articolo 48 bis

#### **Disposizioni generali**

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

2. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inteso come riferimento all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il nuovo Stato membro può fissare un periodo rappresentativo che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

4. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento al "periodo di riferimento" è inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 48 ter

#### **Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri fissano il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui al suddetto paragrafo, in base al numero di ettari dichiarati ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 in base al numero di ettari dichiarati per l'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili, fissati conformemente al primo comma, un nuovo Stato membro può riassegnare, totalmente o parzialmente, gli importi corrispondenti agli ettari che non sono stati dichiarati a titolo di complemento per ciascuno dei diritti all'aiuto concessi il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. L'importo complementare è calcolato dividendo l'importo interessato per il numero di diritti all'aiuto che sono stati concessi.

3. Il valore e il numero dei diritti all'aiuto concessi sulla base delle dichiarazioni presentate dagli agricoltori ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sono considerati provvisori. Il valore e il numero definitivi vengono stabiliti al più tardi il 1° aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

4. Se uno Stato membro ricorre alla facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso può, a decorrere dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili al beneficio del regime, alla fissazione provvisoria del numero di ettari di cui allo stesso paragrafo e ad una verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 6.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti viene calcolato dividendo l'importo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero complessivo dei diritti assegnati ai sensi del presente paragrafo.

5. L'agricoltore è informato dei diritti provvisori almeno un mese prima della data limite per la presentazione delle domande fissata a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

6. Il richiedente dimostra, conclusivamente per lo Stato membro, che, alla data di presentazione della sua domanda di diritti all'aiuto, egli è agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

7. Uno Stato membro può decidere di fissare una dimensione minima per azienda in termini di superficie agricola per la quale si può esigere la fissazione di diritti all'aiuto. Tuttavia, questa dimensione minima non può eccedere i limiti stabiliti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Non è stabilita alcuna dimensione minima per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni speciali di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

8. Uno Stato membro può decidere che la domanda relativa alla fissazione definitiva dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 5 possa essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento a titolo del regime di pagamento unico.

Articolo 48 ter bis

#### Assegnazione di diritti speciali

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di animali che l'agricoltore detiene nel corso del periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA in base alla seguente tabella di conversione:

|   |          |
|---|----------|
| Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte | 1,0 UBA  |
| Bovini maschi e giovenche di età compresa fra i 6 e i 24 mesi                         | 0,6 UBA  |
| Bovini di sesso maschile e femminile di età inferiore a 6 mesi                        | 0,2 UBA  |
| Ovini   | 0,15 UBA |
| Caprini   | 0,15 UBA |

L'articolo 30, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento si applica ai fini del controllo dell'attività agricola minima nei nuovi Stati membri.

Articolo 48 ter ter

#### Notifica della decisione

Allorché un nuovo Stato membro prevede di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, esso comunica alla Commissione, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione di quest'ultimo, incluse le opzioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, e agli articoli 57, 59 e 61 del suddetto regolamento, nonché i criteri oggettivi in base ai quali sono state prese le decisioni.»

17) È aggiunto il seguente capitolo 6 *quinquies*:

«CAPITOLO 6 *quinquies*

#### VINO

##### Sezione 1

#### Trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico

Articolo 48 decies

#### Disposizioni generali

1. Ai fini della fissazione dell'importo e della determinazione dei diritti all'aiuto nell'ambito del trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, l'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 48 *undecies* del presente regolamento e, qualora lo Stato membro abbia fatto ricorso all'opzione prevista all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, le disposizioni dell'articolo 48 *duodecies* del presente regolamento.

2. Ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino al regime di pagamento unico, gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 12 del presente regolamento al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno in cui lo Stato membro determina gli importi e gli ettari ammissibili di cui all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

*Articolo 48 undecies*

### **Disposizioni specifiche**

1. Se, alla data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente al presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti sottoposti a condizioni particolari, i diritti all'aiuto che gli sono assegnati per il vino vengono calcolati conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno del trasferimento dai programmi di sostegno.

2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente al presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente:

- a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

3. I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato

conformemente al presente regolamento sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2.

*Articolo 48 duodecies*

### **Attuazione regionale**

1. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati ai vigneti.

Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Il primo anno di applicazione per il settore vinicolo ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, o dell'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 è il 2009.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

*Sezione 2*

### **Estirpazione**

*Articolo 48 terdecies*

### **Media regionale**

Ai fini della determinazione del valore dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, parte B (regime di estirpazione) del regolamento (CE) n. 73/2009, la media regionale è stabilita dallo Stato membro al livello territoriale più appropriato. Essa è stabilita ad una data fissata dallo Stato membro e può essere riveduta ogni anno; è basata sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori della zona interessata. Essa non è differenziata per settore di produzione.»

- 18) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

| Stato membro   | Data         |
|--|--------------|
| Danimarca  | 15 luglio    |
| Germania   | 15 luglio    |
| Spagna: Castilla-la-Mancha   | 1° giugno    |
| Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana  | 1° luglio    |
| Spagna: Andalucía  | 1° settembre |
| Spagna: Extremadura  | 15 settembre |
| Spagna: Navarra  | 15 agosto    |
| Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon   | 1° luglio    |
| Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (salvo i dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur e Rhône-Alpes | 15 luglio    |
| Francia: dipartimenti di Loire-Atlantique e Vendée   | 15 ottobre   |
| Italia   | 11 giugno    |
| Austria  | 30 giugno»   |